



# Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA  
DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS

IL PRESIDENTE

**Destinatari in allegato**

**OGGETTO: [ID\_VIP 8345] Piattaforma d'altura al Porto di Venezia - Terminal container di Montesyndial" di cui al provvedimento di VIA n. 1320/2013. Aggiornamento giudizio di compatibilità ambientale, Proponente Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale.**

**Precisazioni in merito alla procedibilità (rif. nota prot.n.MiTE/129198 del 18/10/2022) e richiesta di integrazioni alla documentazione**

Con riferimento alla nota prot. n. MiTE/129198 del 18/10/2022, acquisita con prot. n. CTVA/7782 del 18/10/2022, con la quale la Divisione ha comunicato la procedibilità dell'istanza di aggiornamento del parere di compatibilità ambientale CTVA n. 1320/2013 relativo al progetto in oggetto la Commissione rileva quanto segue:

**1. Relativamente alla procedibilità:** nell'oggetto della nota di procedibilità è fatto riferimento all'art.166. Inoltre, nel testo della nota la Divisione riporta che *“l'Autorità di Sistema Portuale ha presentato istanza di aggiornamento del parere di compatibilità ambientale n. 1320/2013, relativamente al solo terminal onshore, allegando documentazione progettuale in n. 3 copie su supporto digitale comprensiva di: – Relazione tecnica di riesame del parere di compatibilità ambientale n.1320/2013; (...)”*.

Per quanto sopra la Commissione precisa che:

- l'art.166 si riferisce al progetto definitivo che è valutato nel suo insieme in seguito all'approvazione del progetto preliminare da parte di CIPE; pertanto, è necessario considerare che le necessarie valutazioni saranno fatte sempre nell'ambito del progetto preliminare;
- dalla lettura delle note del Proponente allegate alla procedibilità emerge che:
  - con nota prot.n.7638 del 22/04/2022, acquisita con prot.n. prot. n. MiTE/49637 del 22/04/2022 il Proponente fa presente che *“Il Ministero per la Transizione Ecologica con nota in data 02/09/2021 ha rappresentato la necessità, dato il tempo trascorso di circa otto anni dal Parere di compatibilità ambientale di cui all'oggetto espresso dal MATTM con Dec. 1320/2013, di operare la conferma di quanto all'epoca espresso dal Ministero medesimo, attraverso il procedimento di riesame tecnico da parte della Commissione VIA, e ha comunicato che, a tal fine, il soggetto proponente (AdSP MAS) fornisca elementi conoscitivi, anche tramite una relazione tecnica appositamente predisposta, nonché la documentazione attestante il pagamento dell'avvenuto versamento del contributo istruttorio previsto. Tale richiesta, rappresentata dal MiTE al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica – Ufficio investimenti infrastrutturali della Presidenza del Consiglio dei ministri, è quindi giunta alla Scrivente per il tramite del Ministero delle Infrastrutture e*

della Mobilità Sostenibili (MIMS) con nota 26028 del 08/09/2021 acquisita con prot. AdSP MAS n. 13496 del 09/09/2021. Per quanto sopra esposto, e a seguito di contatto con gli uffici di Codesto Spettabile Ministero, è emersa l'esigenza di procedere tramite **presentazione della presente istanza di aggiornamento di giudizio di compatibilità ambientale** che si compone, a seguire, di una serie di premesse che ne inquadrano la cronistoria e di una serie di elementi, anche sottoforma di allegati (fra cui la relazione tecnica, nonché la documentazione attestante il pagamento dell'avvenuto versamento del contributo istruttorio richiesti dal MiTE), che ne permettono di analizzare sia la cronistoria stessa che gli aggiornamenti sul piano progettuale, programmatico e ambientale intervenuti sino ad ora e che, in estrema sintesi, hanno portato ad un aggiornamento del progetto preliminare sviluppato per il "Terminal Container Montesyndial" presentato nel 2018, in raffronto al progetto preliminare valutato positivamente dalla Commissione VIA con parere positivo e prescrizioni n. 1320/2013. Si precisa che l'aggiornamento del 2018 è stato redatto in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) prot. 3/2015 Adunanza del 18/12/2015. Alla trasmissione del progetto è seguito il parere positivo CSLLPP prot. 54/2018 di cui alle adunanze del 19/04/2019 e 22/05/2019 con ulteriori prescrizioni a cui si è dato seguito con la Revisione 3 del Febbraio 2020." Pertanto, il Proponente ha trasmesso il Progetto preliminare n.3 del Febbraio 2020 e l'aggiornamento della documentazione ai fini della conferma della compatibilità ambientale dell'intervento mediante Relazione Tecnica di riscontro alla richiesta del MITE del 02/09/2021; il Proponente precisava che "La presente istanza riguarda **esclusivamente il terminal container MonteSyndial (Onshore)**.";

- con la successiva nota del 05/10/2022, acquisita con prot. n. MiTE/122620 del 05/10/2022, il Proponente afferma che "In seguito alle successive interlocuzioni con codesto spettabile Ministero, è emersa la necessità di **aggiornare la relazione tecnica già predisposta per l'ambito del Montesyndial, con estensione della disamina anche al progetto del porto Offshore, nell'ambito del complesso sistema VOOPS**.", riformula istanza per l'aggiornamento del giudizio di compatibilità ambientale di cui al parere della CTVA, n. 1320 del 2 agosto 2013, relativo al progetto "TERMINAL PLURIMODALE OFFSHORE AL LARGO DELLA COSTA DI VENEZIA"; la documentazione allegata alla presente nota, secondo le specifiche tecniche indicate nel portale Valutazioni Ambientali, all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it/IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>, sostituisce quanto già trasmesso 7638 del 22/04/2022;

Pertanto, la Commissione ritiene di poter e dover procedere all'esame della documentazione fornita dal Proponente con la nota del 05/10/2022 ai fini dell'aggiornamento del parere di compatibilità ambientale CTVA n. 1320/2013 e con riferimento all'intero progetto (parte *offshore* e parte *onshore*).

2. Relativamente alla richiesta di revisione della prescrizione n.2 del parere CTVA n.1320/2013: il Proponente con la domanda del 22/04/2022 riporta la cronistoria del progetto. In particolare, il Proponente riporta che dal MiTE è espressa "la **necessità di superare la prescrizione n. 2 riportata nel parere VIA n.1320/2013 attraverso il procedimento di riesame tecnico da parte della Commissione VIA, per il quale il soggetto proponente fornisca elementi conoscitivi tramite relazione tecnica**". Inoltre, viene riportato che "Agosto 2021: con nota del 4 agosto 2021, n. 4435, il Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica Economica, ufficio investimenti infrastrutturali, richiede al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibile di predisporre una relazione istruttoria unica e aggiornata. Viene inoltre confermato che il Parere VIA n.1320/2013 "**non preclude di procedere per lotti funzionali**", oltre a richiamare il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia."

Per quanto sopra la Commissione precisa che, anche se non è stato specificamente richiesto dalla Divisione, con il proprio parere la CTVA intende esprimersi anche in merito all'approvazione per fasi e di conseguenza in merito al superamento della prescrizione n.2 del parere CTVA n.1320 del 02/08/2013. Infatti, a partire dal 2018 è emersa la necessità (da parte del Proponente, del MiT e del DIPE) di approvazione per fasi del progetto anche nell'ottica della validità del parere VIA nel caso in cui, in questa fase, sia approvato dal CIPESS il solo *terminal onshore* Montesyndial, a esclusione della piattaforma *offshore*.

In conclusione, affermando che:

- l'aggiornamento del parere di compatibilità ambientale n. 1320/2013 riguarderà anche la parte *offshore* e non solo *onshore* come riportato nell'oggetto e nel testo della nota di procedibilità;
- ogni ulteriore valutazione sarà compiuta sempre nell'ambito del progetto preliminare (ar.165 e successivi);
- tale aggiornamento è assimilabile, in sostanza, ai procedimenti di proroga della validità del parere di compatibilità ambientale previsti dalla disciplina sopravvenuta al d.lgs. 163/06, ovvero dall'art.25 del D.Lgs.n.152/2006 e pertanto il dispositivo del parere CTVA includerà i tempi di durata della validità delle conclusioni raggiunte con il proprio parere, e terrà in considerazione quanto specificato dall'art.25: "*Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario*"; saranno inoltre tenute in considerazione nello stesso senso anche le modifiche introdotte al progetto preliminare parte Montesyndial in seguito al parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;
- con il proprio parere la CTVA si esprimerà anche in merito all'approvazione per fasi e di conseguenza in merito al superamento della prescrizione n.2 del parere CTVA n.1320 del 02/08/2013; e ciò sarà possibile, come prospettato dal proponente, grazie alla prospettazione di entrambi gli interventi al fine dell'apprezzamento degli impatti cumulativi;

e, qualora la Divisione condivida quanto sopra riportato, si richiede al Proponente di fornire:

1. una proposta sull'efficacia temporale delle valutazioni ambientali (comunque non inferiore a cinque anni) in considerazione dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e dei procedimenti approvativi necessari;
2. una nuova relazione relativa alla valutazione di incidenza comprensiva di un avviso al pubblico e di un'informativa agli enti gestori dei siti Rete Natura 2000 potenzialmente interferiti, secondo la modulistica pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali;
3. le motivazioni sulla base della richiesta di approvazione per fasi del progetto specificando perché tale necessità è emersa già nell'ambito del progetto preliminare;
4. tutti gli elementi necessari per il superamento della prescrizione n.2, compreso il riscontro delle valutazioni precedentemente compiute con il parere CTVA n.1320/2013 che hanno permesso l'impostazione di tale prescrizione;
5. le relazioni istruttorie del MiT e del DIPE, il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ecc.;
6. ogni ulteriore elemento a sostegno delle affermazioni del Proponente.

**Per proseguire nelle attività istruttorie di competenza la Commissione rimane nell'attesa delle decisioni della Divisione e della documentazione richiesta.**

Si riporta a ogni buon fine un riassunto della documentazione agli atti finora esaminata:

- con il parere CTVA n.1320 del 02/08/2013, reso ai sensi degli artt. 165 e 183 del D. Lgs 163/2006, è stato espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto preliminare di "*Terminal plurimodale offshore al largo della costa veneta*", con prescrizioni da osservare nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- il parere è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture in data 30/08/2013 al fine della successiva approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ai sensi dell'art. 165 e ss. del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
- a oggi non risulta emanata la Delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare in questione;

- il MiT con nota prot.n.4370 del 15/02/2018, acquisita con prot. n. CTVA/669 del 15/02/2018, ha fatto presente che con apposita “Relazione istruttoria” ha formulato al CIPE la proposta di approvazione della Fase A (1° lotto) del progetto preliminare in questione **“tenendo conto della diversa utilizzazione della stessa opera, ma sempre per finalità connesse alle attività portuali, ed indipendentemente dalla realizzazione o meno della piattaforma d’Altura.”**; il MiT prosegue **“nonostante appaia evidente che la proposta di realizzazione della Fase A del progetto in questione avrà comunque impatti inferiori rispetto a quelli valutati positivamente in sede di VIA, relativi al progetto complessivo, in occasione di un recente incontro istruttorio tenuto presso il Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica, è emersa la necessità di acquisire formale assicurazione circa la possibilità di procedere all’approvazione per “Fasi” del progetto di che trattasi, alla luce di quanto contenuto al punto n.2 del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA VAS n.1320, del 2 agosto 2013, secondo cui “Le parti che compongono il progetto non dovranno essere oggetto di trattazione separata nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione in quanto facenti parte integrante del medesimo programma con ricadute alla scala non solo locale ma anche regionale e nazionale.”**; per quanto sopra il MiT rimaneva in attesa di conoscere l’avviso della Commissione in merito;

- la Commissione con nota prot. n. CTVA/671 del 15/02/2018 (prot. n. DVA/3885 del 15/02/2018) ha trasmesso alla Direzione, per le azioni di competenza, la nota MiT soprariportata;

- il Proponente con nota prot.n.8650 del 22/06/2018, ha informato che in data 23/02/2018 ha sottoposto alla valutazione del CSLP il progetto preliminare integrato in ottemperanza alle prescrizioni a suo tempo formulate; nell’affermare che il provvedimento di compatibilità ambientale sarà adottato dal CIPE il Proponente ha ritenuto opportuno **presentare domanda di proroga, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D. Lgs.n.152/2006 e s.m.i, del termine di validità del parere CTVA n. 1320 del 02/08/2013**; infatti, con riferimento al termine quinquennale di validità del parere citato il Proponente rappresentava che detto termine **“[...] non ha potuto iniziare a decorrere non essendo ancora intervenuta l’approvazione del progetto da parte del CIPE che, contestualmente adotta il parere VIAS emesso, accertando la compatibilità ambientale dell’opera [...]”**, e, che **“[...] la mancata realizzazione dell’opera è dipesa da ragioni, non imputabili all’Autorità medesima, che non hanno ad oggi condotto alla valutazione ed approvazione del progetto preliminare da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica [...]”**; **il Proponente richiedeva di tenere conto del cronoprogramma dell’opera: 6 anni per la parte onshore e 7 anni per quella offshore**; il Proponente rappresentava che non erano state rinvenute interpretazioni autentiche o provvedimenti formali in merito alla piena inapplicabilità del detto termine nel caso di opere assoggettate alla procedura di VIA Speciale;

- la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. DVA/16266 del 13/07/2018, acquisita con prot. n. CTVA/2632 del 13/07/2018, avanzava una richiesta di perfezionamento della domanda ai fini dell’avvio dell’istruttoria nel quale specificava in particolare che **“Questa Direzione Generale, pur non rilevando in linea di principio, motivi ostativi ad assentire tale proroga, rappresenta tuttavia che ogni determinazione sull’argomento potrà essere assunta solo a valle di formali e documentate assicurazioni, da parte di codesta Autorità Portuale, da fornire anche tramite una relazione tecnica appositamente predisposta, circa la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento delle valutazioni, ad esito delle quali a suo tempo è stato reso il parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1320 sopra richiamato.”**;

- successivamente, il Proponente con nota acquisita con prot. n. DVA/17647 del 30/07/2018 riscontrava la richiesta di perfezionamento della domanda e specificava che **“ritiene anzitutto opportuno evidenziare nuovamente le perplessità già espresse con la precedente comunicazione del 22 giugno 2018 (prot. AdSP 8650, che si allega per pronta visione, all. 1) circa l’applicabilità del termine quinquennale di cui all’art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 alle opere di grande infrastrutturazione strategica assoggettate alla procedura di VIA cd. speciale. Fermo quanto sopra e rimanendo in attesa di un intervento chiarificatore sul punto che, considerate le competenze, non potrà non interessare anche il Ministero delle Infrastrutture e dei**

*Trasporti quale soggetto che sta curando l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE quest'Amministrazione riscontra con la presente la richiesta formulata da codesta spettabile Direzione Generale ...*"; infatti, il Proponente chiedeva quanto segue: ***“che venga confermata la tesi della scrivente circa la decorrenza del termine quinquennale a partire dall'approvazione del progetto da parte del CIPE, trattandosi di opera inserita nell'elenco delle opere di grande infrastrutturazione strategica di interesse nazionale (Legge Obiettivo) o, in subordine, di assentire alla richiesta di proroga del termine di validità del citato parere della Commissione Tecnica VIAS, evidenziando come l'istanza formulata da quest'Ente con nota del 22 giugno u.s. non comporti un riesame del provvedimento già emesso, essendo la richiesta unicamente limitata ad una mera estensione temporale del suo termine di validità ...”***;

- la Direzione, con nota prot. n. DVA/18671 del 09/08/2018, acquisita con prot. n. CTVA/3034 del 10/08/2018, ha ribadito quanto precedentemente rappresentato con la nota sopracitata prot. n. DVA/16266 del 13/07/2018; si tratta di pagamento degli oneri;

- la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo con nota prot. n. MATTM/93817 del 03/09/2021, ha riscontrato la nota del 04/08/2021, acquisita con prot. n. MATTM/87556 del 09/08/2021, con la quale il DIPE, nel rappresentare che ***“A fronte di una recente [...] richiesta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [...] inerente la necessità di provvedere [...] all'approvazione per fasi del progetto Montesyndial, avviando inizialmente la fase A relativa alla realizzazione del solo terminal container on-shore [...], l'allora Direzione Generale per le valutazioni ambientali [...] aveva ritenuto che la predetta richiesta si configurasse come “istanza di modifica e/o revisione del parere n. 1320/2013 della Commissione VIA-VAS” [...]***”, chiede alla scrivente Direzione Generale ***“[...] di precisare se permanga la validità del parere VIA anche nel caso in cui in questa fase venga approvato dal CIPESS il solo terminal onshore Montesyndial, ad esclusione della piattaforma offshore”***; in particolare, la Direzione nel affermare che ***“In considerazione del tempo trascorso di 8 anni e della esigenza di superare la prescrizione n. 2 dettata nel citato parere che disponeva “(...)”, si rende necessario operare l'eventuale conferma di quanto all'epoca espresso da questo Ministero attraverso il procedimento di riesame tecnico da parte della Commissione VIA.”***, chiariva che ***“è indispensabile che il soggetto proponente fornisca elementi conoscitivi, anche tramite una relazione tecnica appositamente predisposta, nonché la documentazione attestante il pagamento dell'avvenuto versamento del contributo istruttorio previsto”*** così come peraltro richiesto con le note prot. n. DVA/5478 del 06/03/2018 e DVA/16266 del 13/07/2018;

- successivamente, così come si evince dalla nota prot. n. MATTM/101909 del 23/09/2021 di resoconto riunione del 16/09/2021, su richiesta dell'Ufficio del MIMS – DG per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, per il trasporto marittimo e per le acque interne, si è tenuto il 16/09/2021, un incontro con questa Direzione Generale e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'Autorità di Sistema Portuale di Venezia. La finalità della riunione era di ***confrontarsi sul tema delle tempistiche e sulla validità del parere della CTVA del 2013, e in particolare di comprendere con chiarezza il percorso indicato dal MiTE nella nota della prot. n. MATTM/93817 del 03/09/2021, con la quale si è dato riscontro alla richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 04/08/2021, di precisare se permanga la validità del parere VIA (espresso nel 2013) anche nel caso in cui in questa fase venga approvato dal CIPESS il solo terminal onshore Montesyndial, ad esclusione della piattaforma offshore.*** In conclusione del resoconto, viene riportato che ***“Questa DG CRESS ha inoltre evidenziato come negli 8 anni trascorsi dall'iniziale parere VIA, siano avvenute molte modificazioni ambientali in termini negativi nella Laguna, che presenta quindi un contesto ambientale più delicato e fragile. Ha altresì ricordato come non siano stati approvati il cd. “Regolamento fanghi” e il Piano Morfologico Ambientale (PMLV) della Laguna, che costituirà il parametro di riferimento per le valutazioni ambientali. Infine, ha richiamato come le attività da realizzare in laguna siano da anni oggetto di specifica attenzione da parte dall'UNESCO che più volte ha espresso le sue preoccupazioni in merito alla conservazione della Laguna di Venezia.***

*Per tutti i motivi esposti, questa DG CRESS ha confermato la necessità giuridica e di tutela ambientale **di valutare l'aggiornamento della VIA**. La procedura di VIA è peraltro prevista dal PNRR, che ne prevede esplicitamente la sua realizzazione, sia pure con procedura dedicata. Sotto il profilo procedimentale, si quindi è peraltro chiarito che **la necessaria revisione del parere della Commissione VIA rientra tra le priorità e potrà essere svolta con adeguata tempestività**. Questo, in considerazione del fatto che si tratta di una revisione di un parere positivo e non di una nuova procedura di VIA e che il processo di revisione prevede tempistiche più contenute rispetto al processo di VIA in senso stretto. Sotto l'aspetto valutativo, sarà prioritario il verificare l'attuale contesto ambientale di riferimento e le modifiche rispetto al contesto precedentemente posto a base del parere VIA del 2013 e che, a tal fine, è indispensabile che il soggetto proponente fornisca aggiornati elementi conoscitivi, anche tramite una relazione tecnica appositamente predisposta.”;*

- il Proponente:

- con nota prot.n.7638 del 22/04/2022, acquisita con prot.n. prot. n. MiTE/49637 del 22/04/2022 fa presente che *“Il Ministero per la Transizione Ecologica con nota in data 02/09/2021 ha rappresentato la necessità, dato il tempo trascorso di circa otto anni dal Parere di compatibilità ambientale di cui all'oggetto espresso dal MATTM con Dec. 1320/2013, di operare la conferma di quanto all'epoca espresso dal Ministero medesimo, attraverso il procedimento di riesame tecnico da parte della Commissione VIA, e ha comunicato che, a tal fine, il soggetto proponente (AdSP MAS) fornisca elementi conoscitivi, anche tramite una relazione tecnica appositamente predisposta, nonché la documentazione attestante il pagamento dell'avvenuto versamento del contributo istruttorio previsto. Tale richiesta, rappresentata dal MiTE al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica – Ufficio investimenti infrastrutturali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è quindi giunta alla Scrivente per il tramite del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) con nota 26028 del 08/09/2021 acquisita con prot. AdSP MAS n. 13496 del 09/09/2021. Per quanto sopra esposto, e a seguito di contatto con gli uffici di Codesto Spettabile Ministero, è emersa l'esigenza di procedere tramite **presentazione della presente istanza di aggiornamento di giudizio di compatibilità ambientale** che si compone, a seguire, di una serie di premesse che ne inquadrano la cronistoria e di una serie di elementi, anche sottoforma di allegati (fra cui la relazione tecnica, nonché la documentazione attestante il pagamento dell'avvenuto versamento del contributo istruttorio richiesti dal MiTE), che ne permettono di analizzare sia la cronistoria stessa che gli aggiornamenti sul piano progettuale, programmatico e ambientale intervenuti sino ad ora e che, in estrema sintesi, hanno portato ad un aggiornamento del progetto preliminare sviluppato per il “Terminal Container Montesyndial” presentato nel 2018, in raffronto al progetto preliminare valutato positivamente dalla Commissione VIA con parere positivo e prescrizioni n. 1320/2013. Si precisa che l'aggiornamento del 2018 è stato redatto in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) prot. 3/2015 Adunanza del 18/12/2015. Alla trasmissione del progetto è seguito il parere positivo CSLLPP prot. 54/2018 di cui alle adunanze del 19/04/2019 e 22/05/2019 con ulteriori prescrizioni a cui si è dato seguito con la Revisione 3 del Febbraio 2020.”. Pertanto, il Proponente ha trasmesso il Progetto preliminare n.3 del Febbraio 2020 e l'aggiornamento della documentazione ai fini della conferma della compatibilità ambientale dell'intervento mediante Relazione Tecnica di riscontro alla richiesta del MITE del 02/09/2021; il Proponente precisava che **“La presente istanza riguarda esclusivamente il terminal container MonteSyndial (Onshore)”**;*
- con la successiva nota del 05/10/2022, acquisita con prot. n. MiTE/122620 del 05/10/2022, affermando che *“In seguito alle successive interlocuzioni con codesto spettabile Ministero, è emersa la necessità di **aggiornare la relazione tecnica già predisposta per l'ambito del Montesyndial, con estensione della disamina anche al progetto del porto Offshore, nell'ambito del complesso sistema VOOPS**.”*, riformula stanza per l'aggiornamento del giudizio di compatibilità ambientale di cui al parere della CTVA, n. 1320 del 2 agosto 2013, relativo al progetto **“TERMINAL PLURIMODALE OFFSHORE AL LARGO DELLA COSTA DI VENEZIA”**; la documentazione allegata alla presente nota, secondo le specifiche tecniche indicate nel portale Valutazioni Ambientali, all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>, sostituisce quanto già trasmesso 7638 del 22/04/2022;

- la Divisione con nota prot. n. MiTE/129198 del 18/10/2022, acquisita con prot. n. CTVA/7782 del 18/10/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di aggiornamento del parere di compatibilità ambientale n. 1320/2013; con tale nota la Divisione riporta che *“l’Autorità di Sistema Portuale ha presentato istanza di aggiornamento del parere di compatibilità ambientale n. 1320/2013, relativamente al solo terminal onshore, allegando documentazione progettuale in n. 3 copie su supporto digitale comprensiva di: – Relazione tecnica di riesame del parere di compatibilità ambientale n.1320/2013; (...);”*; inoltre l’oggetto della procedibilità riporta *“Procedimento di aggiornamento del giudizio di compatibilità ambientale di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, n. 1320 del 2 agosto 2013, ai sensi degli artt. 166, 183 e 185, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Piattaforma d’altura al Porto di Venezia - Terminal container di Montesyndial”*.

*Per il Presidente, giusta delega agli atti*

**Coordinatore Sottocommissione VIA  
Avv. Paola Brambilla**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

### **Elenco indirizzi**

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
PEC [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

e p.c. All'Autorità di Sistema Portuale del Mare  
Adriatico Settentrionale-Porti di Venezia e  
Chioggia  
[autoritaportuale.veneziah@legalmail.it](mailto:autoritaportuale.veneziah@legalmail.it)

Al Ministero della Cultura  
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
Servizio V – Tutela del Paesaggio  
PEC [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

Alla Regione Veneto  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

Al Ministero delle infrastrutture e della mobilità  
sostenibili Direzione Generale per la Vigilanza  
sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed  
il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne  
[dg.vptm-div2@pec.mit.gov.it](mailto:dg.vptm-div2@pec.mit.gov.it)

Al Comune di Venezia  
[protocolloinformatico@pec.comune.veneziah.it](mailto:protocolloinformatico@pec.comune.veneziah.it)